

ALLA XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI) CAMERA DEI DEPUTATI

Commenti sintetici dell'Associazione Centro ELIS al disegno di legge n. 2617 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale" in occasione dell'audizione informale di Michele Crudele, direttore, in data odierna.

Mi chiamo Michele Crudele. Sono stato presidente della cooperativa sociale Cedel per 12 anni e dell'Associazione Centro ELIS per 4 anni. Dal 2011 sono direttore dell'Associazione Centro ELIS, costituita nel 1962, riconosciuta nel 1965, ONG dal 1987, medaglia d'oro del Presidente ai Benemeriti della Cultura nel 1989.

Avendo avuto il compito di gestire ONLUS di diritto ed essendomi occupato di terzo settore da molti anni, sono consapevole che, al di là delle dichiarazioni di principio sull'importanza del non profit in Italia, ci sono ostacoli operativi che possono essere rimossi per far crescere maggiormente il settore e contribuire allo sviluppo del Paese. **La chiarezza normativa è il punto principale:** nell'intento meritorio di creare nuove opportunità con figure giuridiche che nel tempo si sono aggiunte, e di dare agevolazioni fiscali, condivido quanto affermato dall'on. Lenzi: "La normativa è cresciuta disordinatamente negli anni al di fuori di un disegno complessivo".

Un esempio tra tutti: la detraibilità, recentemente portata al 26%, sembra un miglioramento, ma è superata dalla deducibilità già esistente ("più dai, meno versi") che permette di donare alle ONLUS cifre più elevate e di avere uno sconto fiscale che dipende dallo scaglione di reddito (quindi dal 23% al 43%). Perché questo doppio canale? Per il primo ci sono più figure giuridiche destinatarie, per il secondo più vantaggi ma in meno casi: perché non unificare? Semplificare vuol dire anche evitare lunghe spiegazioni che a volte scoraggiano: sono molti gli italiani che non accedono ai benefici fiscali perché non li capiscono oppure hanno timore di sbagliare.

Prendendo spunto dal testo del DDL 2617 riporto schematicamente alcune osservazioni e proposte:

1. Riordino della disciplina degli enti e delle attività del terzo settore, compresa quella tributaria
 - È assolutamente necessario
2. Testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del terzo settore
 - Facilita la coerenza tra le norme
3. Registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale
 - È importante dare a tutti uno strumento di conoscenza certa degli operatori del Terzo settore, tenendo anche presente che le differenze regionali causano problemi per chi opera in ambiti più ampi
4. Razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito o dall'imposta delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, **al fine di promuovere i comportamenti donativi delle persone** e degli enti
 - Le erogazioni liberali verso il Terzo settore alleggeriscono l'onere dello Stato di provvedere ad alcuni bisogni sociali di assistenza e formazione. Con le agevolazioni fiscali lo Stato guadagna, non perde.

Associazione Centro ELIS

Via Sandro Sandri, 71 - 00159 Roma

Codice Fiscale: 02534780586

Riconosciuta con D.P.R. n.738 del 26 maggio 1965

ONG idonea con Decreto MAE del 18 dicembre 1987


Medaglia d'oro del Presidente della Repubblica nel 1989
ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte

Telefono +39 06.43.560.31
Fax +39 06.43.560.333
Internet www.elis.org/associazione
E-mail associazione@elis.org
PEC associazione@pec.elis.org

Sistema qualità ISO 9001:2008
Certificato RINA

5. Revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una **migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse**
 - Riguardo alla perdita della qualifica di “non commerciale”, nell’art. 6 del DLgs 460/1997 si parla di “prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali”. Se un’associazione fa prestazioni didattiche a persone svantaggiate per 5000 ore a 10 €/ora, incassa 50.000 €. Se aggiunge una prestazione consulenziale di 100 ore a un’azienda per 1000 €/ora incassa altri 100.000 €. Diventa prevalente l’attività commerciale? Sembra di sì perché la consulenza non è afferente le attività istituzionali. Non è un caso assurdo: è capitato a un ente da me diretto, che ha guadagnato la stima delle aziende disposte a pagare cifre alte per occasionali consulenze specialistiche, mentre il 90% del tempo dei dipendenti dell’ente è dedicato a docenza per studenti che pagano cifre molto basse. Perché il criterio discriminante deve essere quello del “fatturato” e non quello dell’effettiva attività? Si vuole penalizzare chi ha il merito di farsi apprezzare dal mondo imprenditoriale?
6. Riguardo al **5 per mille**, mi aspetto che si eviti l’inganno della riduzione al 4 o al 3 per mille attraverso l’introduzione del tetto massimo, come accaduto in passato.
7. Invito a esaminare con attenzione la questione della **sostituzione della legge 49/1987 con la 125/2014** (fra meno di un anno) e conseguente iscrizione delle ONG al registro ONLUS (ora lo sono di diritto). Quali conseguenze ci saranno per le prerogative delle ONG rispetto alle semplici ONLUS? Il regolamento in fieri della 125/2014 è cruciale e deve essere coordinato con questo DDL 2617.
8. Il **Servizio civile universale** è un’ottima opportunità di avviamento al lavoro. Sono arrivato nel 1986 al Centro ELIS per svolgere il servizio civile da obiettore di coscienza (26 mesi, perché leva di Marina, poi ridotti a 25) e ci sono rimasto svolgendo diversi ruoli fino ad assumerne la responsabilità più elevata. Conosco altri casi di inserimento lavorativo dopo il servizio civile nello stesso ente.
9. Da presidente di una cooperativa sociale studiai con interesse la nuova qualifica di **impresa sociale**: non trovammo reali benefici aggiuntivi nell’applicarla, anzi alcuni dubbi normativi ci dissuasero dal rischiare di avventurarci sul nuovo percorso. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana 20/24/13 che esclude la possibilità per un’impresa sociale di essere anche ONLUS fa capire il grado di incertezza attuale: se il DLgs 155/2006 dice “Le cooperative sociali ed i loro consorzi ... acquisiscono la qualifica di impresa sociale” e le cooperative sociali sono ONLUS di diritto, esistono per legge ONLUS imprese sociali!
10. Concludo con una proposta, derivata da un’esperienza positiva. ELIS ha istituito da alcuni anni il **Prestito d’onore** ai suoi studenti: **niente garanzie, né interessi, né obbligo di restituzione** per evitare il rischio di intermediazione finanziaria. Se nel Terzo settore si potesse attivare un sistema di prestiti agevolati regolamentato (es: interessi minori della metà dell’inflazione, ma obbligo formale di restituzione) senza dover ricorrere alle istituzioni finanziarie, molti enti di formazione potrebbero agevolare i loro alunni senza dover ricorrere esclusivamente a investimenti a fondo perduto (borse di studio) per le rette.

Grazie dell’attenzione,

Michele Crudele
Direttore
m.crudele@elis.org